

Il pagamento del tributo è rivolto a:

- Proprietari;
- Titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- Concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- Locatari, in caso di leasing

di immobili nel territorio comunale

L'IMU (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale Propria) è il tributo introdotto, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

L'IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli

Dopo aver calcolato il valore del tributo IMU da versare è possibile compilare il modulo F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:

- i dati catastali dei propri immobili;
- il valore delle aliquote deliberate dal comune.

Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento.

Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.

1. entro il 16 giugno per il pagamento dell'acconto o della rata unica;
2. entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.

Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.